

## **CONSORZIO DELLA QUARANTINA**

### **Associazione per la Terra e la Cultura Rurale**

#### REGOLAMENTO

Rivisto e confermato il 7 maggio 2022.

Per le abbreviazioni – Associazione, Assemblea, Consiglio, Presidente – si rinvia allo statuto.

#### Art. 1 – AREA DI COLTIVAZIONE DELLE VARIETÀ TRADIZIONALI LIGURI DI PATATA

Le varietà tradizionali liguri di patata tutelate e promosse dall'Associazione sono: Quarantina Bianca Genovese, Cannellina Nera, Quarantina Prugnona, Giana Riunda, Morella, Cabannese, Viola di Masone.

Sono tutelate anche le seguenti varietà costituite a partire da seme vero dall'azienda Villa Rocca: Gianita, Rubra Spes.

L'area di coltivazione di queste varietà riconosciuta dall'Associazione è limitata al Genovesato, comprendente il territorio dell'ex-Provincia di Genova con, in aggiunta, le aree immediatamente confinanti a esso omogenee per ambiente e cultura.

Ogni specificazione o deroga è affidata alla decisione del Consiglio.

#### Art. 1bis – VARIETÀ TRADIZIONALI DI ALTRE SPECIE AGRARIE

L'Associazione tutela anche le seguenti varietà:

- Fagiolana Quarantina;
- Mais Quarantino.

#### Art. 2 – ISCRIZIONE

Possano iscriversi all'associazione le sole persone che:

- vivono nell'area descritta nell'articolo precedente;
- a scopo professionale o amatoriale, lavorano direttamente e manualmente la terra in forma personale o familiare [soci produttori];
- sono comunque impegnate nel mondo rurale [soci non produttori].

Ogni specificazione o deroga è affidata alla decisione del Consiglio.

L'iscrizione avviene su presentazione al Presidente di un membro del Consiglio, che si rende moralmente garante della buona condotta del socio presentato.

Ogni associato, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente, ha la facoltà di recedere con effetto immediato.

#### Art. 3 – QUALITÀ DELLE VARIETÀ TRADIZIONALI LIGURI DI PATATA

Le patate di prima e seconda scelta hanno calibro superiore a 45 mm (per le varietà di forma tonda/ovale) o lunghezza superiore a 70 mm (per le varietà di forma lunga/cilindrica):

- quelle di prima scelta non hanno difetti di forma rispetto al tipo normale né tuberomania, non hanno segni di malattia, inverdimento o marcescenza, hanno eventuale scabbia sulla buccia inferiore al 20% della superficie totale; non hanno ancora emesso germogli, non sono tagliate né forate;
  - quelle di seconda scelta possono avere lievi difetti di forma rispetto al tipo normale e lieve tuberomania; non hanno segni di malattia, inverdimento o marcescenza; hanno eventuale scabbia, anche diffusa, ma solo superficiale, sulla sola buccia; non hanno ancora emesso germogli; possono avere lievi segni di taglio o foratura fermo restando che la polpa interna deve essere sana.

La selezione delle patate in prima e seconda scelta è fatta dal produttore sotto la propria personale responsabilità.

#### Art. 4 – COMMERCIALIZZAZIONE E PREZZI DELLE VARIETÀ TRADIZIONALI LIGURI DI PATATA

La vendita delle patate tutelate e promosse dall'Associazione può essere fatta:

a. ai privati, solo con tuberi di prima scelta:

- o nelle confezioni dell'Associazione da 2 Kg preparate, compilate e chiuse dal produttore,
- o in confezione libera (accompagnata dal cartellino dell'Associazione) da almeno 10 Kg, solo se vendute in azienda;

b. ai negozianti, solo con tuberi di prima scelta e nelle confezioni del Consorzio da 2 Kg;

c. ai ristoratori e ai trasformatori, con tuberi di prima o seconda scelta in confezione libera.

I prezzi sono fissati ogni anno dal Consiglio.

#### Art. 5 – CONFEZIONE

- a. La confezione dei tuberi di prima scelta avviene solo nelle confezioni previste dal Consorzio (sacchetto prestampato o confezione libera con cartellino);
- b. il sacchetto o il cartellino devono essere compilate dal produttore con cura in modo chiaro e in tutte le sue parti, con firma estesa e leggibile.

#### Art. 6 – AUTOCERTIFICAZIONE

Ciascun socio produttore è tenuto a comunicare i dati richiesti e decisi dal Consiglio e a permettere in qualunque momento visite e controlli decisi dal Presidente o dal Consiglio.

La comunicazione di dati falsi o l'uso di concimi, prodotti, fitofarmaci non dichiarati sono causa di esclusione dall'Associazione.

#### Art. 7 – DECISIONI

In Assemblea e in Consiglio sono ammessi a decidere su questioni riguardanti attività culturale, produzione, commercializzazione i soli soci produttori.

#### Art. 8 – CONSIGLIO

Posto che (Statuto, art. 9) il numero dei membri del Consiglio è libero e non prestabilito: possono essere eletti al suo interno i soli associati che ottengono la maggioranza qualificata (due terzi) dei voti esprimibili dagli associati presenti di persona e con diritto di voto. La stessa maggioranza qualificata è richiesta per la nomina del Presidente e di eventuali funzioni rappresentative, se nominate dall'Assemblea. Qualora il presidente non raggiunga la maggioranza qualificata in prima votazione, potrà essere eletto in seconda votazione, all'interno del Consiglio, con maggioranza semplice.

#### Art. 9 – NORMA TRANSITORIA

Le restrizioni territoriali previste dall'art. 2 non si applicano ai soci iscritti nell'assemblea del novembre 2016 e che hanno confermato l'iscrizione nel novembre 2017.